



10/01/98  
509  
9/10/98  
S/A

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE  
(Provincia di Cagliari)

---

REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI  
E BENEFICI ECONOMICI  
AD ENTI E SOGGETTI PRIVATI

(legge 241/1990)

Approvato con delibera C.C. n° 78 del 11.07.1991  
Approvato dal CO.RE.CO. con provv. n° 1587/91  
Pubblicato all'Albo Pretorio il 4.11.1991  
Divenuto esecutivo il 19.11.1991

Modificato con delibera C.C. n° 102 del 29/12/97  
Approvato dal CO.RE.CO. con provv. n° 63/01/98  
Pubblicato all'Albo Pretorio il 28/01/1998  
Divenuto esecutivo il 12/02/1998

Integrato con delibera C.C. n° 47 del 03/07/98  
Approvato dal CO.RE.CO. con provv. n° 3943  
del 01/09/1998  
Pubblicato all'Albo Pretorio il 10/09/1998  
Divenuto esecutivo il 25/09/1998

**Il Segretario Comunale**  
*Dott.ssa Annalisa Bernardini*

# CAPO I

## *Finalità*

---

### **Art. 1**

1. Con il presente Regolamento il Comune di San Gavino Monreale determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n° 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

### **Art. 2**

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

### **Art. 3**

1. La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della Legge 8 giugno 1990, n° 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

### **Art. 4**

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune per la durata prevista dalla legge.
2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.

### **Art. 5**

1. Il rilascio di copia del presente Regolamento e degli atti di cui all'art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede.
2. Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale.

## **CAPO II**

### ***Procedure***

---

#### **Art. 6**

1. La Giunta comunale, con propria deliberazione da adottare entro un mese dall'approvazione del bilancio da parte dell'Organo di Controllo, stabilisce i termini delle richieste, dandone ampia e pubblica diffusione. I termini così fissati, in base ai quali vengono predisposti i piani di intervento, sono perentori.
2. La Giunta comunale può rivedere o modificare in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.
3. Con la deliberazione di cui al primo comma sono determinati i termini per il riparto, la concessione ed erogazione dei contributi, nonché i tempi per l'espletamento del relativo procedimento istruttorio.

#### **Art. 7**

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.
2. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati A, B e C al presente Regolamento a seconda delle finalità alle quali s'intende destinare il finanziamento richiesto.
3. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa' parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 2 maggio 1974, n° 195, e dell'art. 4 della Legge 18 novembre 1981, n° 659. Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui all'art. 16 direttamente prestati ai soggetti assistiti o alle loro famiglie.

#### **Art. 8**

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente, che vi provvede entro i termini stabiliti con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 6.
2. Le istanze istruite sono rimesse da ciascun settore alla Giunta comunale. Le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti o in contrasto con le norme del presente Regolamento, non verranno prese in considerazione e ne verrà data tempestiva comunicazione agli interessati.
3. La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano. La Giunta determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano.

## **Art. 9**

1. Il settore competente predispone in conformità al piano di riparto dei fondi di cui al precedente articolo, lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale per l'attribuzione definitiva dei contributi. Nella deliberazione sono inoltre elencati i soggetti e le iniziative escluse con una sintetica indicazione dei motivi.
2. Il responsabile del settore esprime, sullo schema di deliberazione proposto, il parere di propria competenza, in relazione alla conformità della proposta alle norme stabilite dal presente Regolamento. La proposta di delibera viene trasmessa al Segretario comunale.

## CAPO III

### Settori di intervento

#### Art. 10

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:
  - a) assistenza e sicurezza sociale ;
  - b) attività sportive e ricreative del tempo libero ;
  - c) attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali ;
  - d) cultura ed informazione ;
  - e) sviluppo economico ;
  - f) tutela dei valori ambientali ;
  - g) pari opportunità.
2. Per ciascun settore di intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.
3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:
  - a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'art. 32, comma 2° - lett. g) Legge 8 giugno 1990, n° 142 ;
  - b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi Regolamenti.

## CAPO IV

### Soggetti ammessi

#### Art. 11

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:
  - a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente Regolamento ;
  - b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune ;
  - c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune ;
  - d) di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune.

La costituzione dell'associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente di almeno sei mesi la richiesta dell'intervento.
2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

## **CAPO V**

### **Condizioni generali di concessione**

#### **Art. 12**

1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di cui al precedente art. 10, primo comma, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per quale l'ente ha fruito del contributo dell'ente, oltre al preventivo e programma per nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.
2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni - o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui valorizzazione il contributo è richiesto - con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.
3. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario dell'ente e, ove esista, dal Presidente del Collegio Sindacale.

#### **Art. 13**

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico.
2. L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente viene disposta dal Sindaco entro 60 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto corredato dai documenti giustificativi delle spese da parte dell'ente organizzatore.
3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

#### **Art. 14**

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 13, richiedono, e non può

essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 12.

2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nelle ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote dei contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.
4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale. Vengono escluse dalla tipologia delle spese di ospitalità, rappresentanza e simili di cui al presente punto 5 le spese relative alla somministrazione di alimenti e bevande agli atleti che prendono parte alle manifestazioni di carattere sportivo qualora tale somministrazione si renda opportuna in relazione al tipo di attività svolta.

## **Art. 15**

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento delle loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune dev'essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.
4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente Regolamento.
5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.



## **CAPO VI**

### **Assistenza e sicurezza sociale**

#### **Art. 16**

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:
  - a) alla protezione e tutela del bambino;
  - b) alla protezione e tutela dei minori e i giovani in età evolutiva;
  - c) all'assistenza, protezione, tutela degli anziani;
  - d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
  - e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
  - f) alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze;
  - g) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite;
  
2. Per conseguire tali finalità il Comune e sovracomunali provvede:
  - a) all'attivazione delle istituzioni comunali che saranno previste dalla statuto, preposte a realizzare gli obiettivi individuati dal presente comma;
  - b) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
  - c) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
  - d) ad interventi o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti, nonché agli interventi previsti da specifiche norme statali e regionali.
  
3. Per l'attuazione degli interventi citati nel comma 1, si fa riferimento al Regolamento di settore già in vigore, approvato con delibera del Consiglio comunale n° 188/1987.

#### **Art. 17**

1. Nel bilancio annuale il Consiglio comunale determina le risorse destinabili ai fini di assistenza e sicurezza sociale e la ripartisce, in appositi, specifici capitoli per scopi individuati nel primo comma dell'art. 16.
2. Nella relazione previsionale e programmatica il consiglio comunale stabilisce gli interventi che saranno realizzati attraverso i soggetti indicati nel secondo comma del precedente art. 16.

## **CAPO VII**

### **Attività sportive e ricreative del tempo libero**

#### **Art. 18**

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, promozionale e propagandistico per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi, aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel comune di attività sportive amatoriali e di attività fisiche-motorie ricreative del tempo libero.
3. Il Comune può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui ai comma uno e due per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.
4. Gli interventi di cui ai comma precedenti sono disposti con osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti capi II, IV e V.
5. Per la concessione dell'uso degli impianti sportivi, ricreativi, culturali ed attrezzature relative, vedi apposito regolamento approvato con delibera CC n. 18/1991.

## CAPO VIII

### Sviluppo economico

#### Art. 19

1. Le funzioni del comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare :
  - a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune ;
  - b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel comune ;
  - c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale ;
  - d) a contributi per realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili ;
  - e) a contributi annuali a favore delle associazioni Pro-loco e di altri organismi volontariamente costituiti per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.
  
2. Il concorso del comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale, in base al Regolamento comunale approvato con delibera CC n. 18/1991.

## **CAPO IX**

### **Attività culturali ed educative**

#### **Art. 20**

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di Enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente :
  - a) a favore di soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale ;
  - b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico ;
  - c) a favore di soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali, linguistiche e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità ;
  - d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre comunità nazionali od estere ;
  - e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mastre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

#### **Art. 21**

1. La concessione del contributo viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che esse riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta, che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.
2. Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai precedenti capi II, IV e V .

## **CAPO X**

### **Tutela dei lavori ambientali**

#### **Art. 22**

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati :
  - a) al sostegno dell'attività di associazione, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente ;
  - b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali ;
  - c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.
2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati nelle norme di cui ai precedenti capi II, IV e V.

## **CAPO XI**

### **Pari opportunità'**

#### **Art 22 bis**

1. In attuazione dei principi sanciti dalla L. 125 del 10.04.1991 possono essere elargiti contributi ad enti ed associazione per iniziative finalizzate a :
  - sviluppare l'imprenditoria e/o la libera professione femminile.
2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti CAPI II - IV e V.

## **CAPO XII**

### **Interventi straordinari**

#### **Art. 23**

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite da presente Regolamento.
3. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi d'attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti capi II, IV e V.

## **CAPO XIII**

### **Disposizioni finali**

#### **Art. 24**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell'Organo regionale di controllo diviene esecutivo.
2. Il Segretario comunale ne dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione secondo quanto prescritto e la diffusione.